

**CENTRO TURISTICO  
GIOVANILE  
C.T.G. IL GIRASOLE  
Via Galileo Galilei 4/a  
27029 Vigevano  
tel. 0381 / 88.150**

**CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI  
ORGANIZZAZIONE DI  
PACCHETTI TURISTICI  
modello 2012  
PREMESSA**

**Nozione di pacchetto turistico**

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto
  - alloggio
  - servizi turistici, non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte significativa "del pacchetto turistico"
- (Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005)

**Organizzazione di viaggio e venditore**

L'organizzatore e/o venditore di viaggio sono coloro che si obbligano in nome proprio e verso un corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art.10 della legge 17 maggio 1983, n.217 nei limiti ivi stabiliti, possono essere organizzatori e/o venditori di viaggi.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Norme applicabili**

Il contratto di cui ai programmi del Centro Turistico Giovanile Il Girasole avente ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico è riservata esclusivamente ai Soci nel presupposto e alla condizione che chi entra in rapporto contrattuale con il CTG sia, come esso dichiara, socio in regola con il versamento della quota associativa, e si intende regolato dalle presenti condizioni generali e dal programma espressamente indicato. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da offrire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV), nonché dal Codice del Consumo D.Lgs.206/2005 (art.82-100).

Qualora si accertasse che il richiedente non è Socio si provvederà ad associarlo o a negare i servizi richiesti addebitandone spese e penali sostenute.

I contratti concernenti l'offerta di uno solo degli elementi indicati in premessa o di durata inferiore a ventiquattro ore, non sono disciplinati dalle presenti condizioni.

**Art. 2 - Accordi specifici**

Il socio può far presente all'atto della prenotazione particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti in apposite Condizioni Speciali. Eventuali successive modifiche da apportarsi dopo la conclusione del contratto, siano esse richieste dal socio ovvero dall'organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi esclusivamente per iscritto. In ogni caso qualsiasi variazione comporterà l'addebito di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla modifica.

Il socio è sempre tenuto a comunicare per iscritto eventuali esigenze o condizioni particolari quali gravidanze, intolleranze alimentari, disabilità ecc. per verificare se sia possibile partecipare a determinati viaggi.

**Art. 3 - Preiscrizioni e iscrizioni**

Si accetta la preiscrizione per i viaggi in calendario che deve essere riconfermata con il versamento dell'acconto entro la data fissata nel programma definitivo; il mancato versamento nel termine equivale ad annullamento della preiscrizione; l'iscrizione si riceve presso la sede o il recapito dell'Organizzatore.

**Art. 4 - Pagamenti**

All'atto dell'iscrizione al viaggio dovrà essere versata al Girasole la quota di associazione annuale valida per l'anno solare in corso (se ancora non versata) e un acconto pari al 25% (venticinque per cento) della quota di partecipazione; il saldo dovrà essere effettuato (se non diversamente stabilito sul programma) almeno 30 giorni prima della partenza. Per l'iscrizione richiesta nei 30 (trenta giorni) precedenti la partenza la quota di partecipazione dovrà essere versata in unica soluzione.

La mancata effettuazione dei pagamenti sopra indicati alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Girasole.

**Art. 5 - Quota di partecipazione**

La quota di partecipazione al viaggio è determinata sulla base del corso dei cambi e dei costi di trasporto (compreso il costo del carburante) e degli altri servizi indicati nel programma; tale quota potrà essere modificata in aumento solo in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse d'imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato.

Qualora la modifica in aumento della quota di partecipazione sia superiore al 10%, il socio ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio senza il pagamento di alcun corrispettivo o penalità, purché ne dia comunicazione scritta entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento della quota di partecipazione. In difetto di comunicazione scritta la modifica si intende accettata. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

**Art. 6 - Cessione del Contratto di partecipazione**

Il socio che sia nell'impossibilità di partecipare al viaggio può farsi sostituire da altra persona dandone informazione scritta al Girasole entro quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario: nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza, ecc., e a condizione che il terzo soddisfi tutte le condizioni e abbia i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico (passaporto, visti, vaccinazioni, ecc.), in particolare non debbono crearsi problemi per diverse sistemazioni alberghiere.

Il Girasole non sarà comunque responsabile della eventuale mancata accettazione del cessionario da parte di terzi fornitori di servizi; in ogni caso il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico nonché delle eventuali spese supplementari derivanti da tale cessione, comprese le somme non rimborsabili dovute a terzi.

**Art. 7 - Recesso-Annullamento**

**7.1** Il socio ha diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

- aumenti di prezzo eccedente il 10% della quota di partecipazione
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'organizzatore e non accettate dal viaggiatore.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto

turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso, quest'ultimo ha diritto alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta.

Il viaggiatore non ha comunque diritto a risarcimenti per eventuali danni né per le ipotesi sopra indicate né allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma ed il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

**7.2** Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto ed esclusivamente durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1, si applicheranno le seguenti penali sulla quota di partecipazione (anche se non ancora versata) oltre all'addebito degli oneri e delle spese sostenute per l'annullamento dei servizi, l'eventuale supplemento camera singola per il compagno di viaggio e gli eventuali premi assicurativi:

- 30% per rinunce pervenute sino al 40° giorno;
- 75% per rinunce pervenute sino al 11° giorno;
- nessun rimborso per rinunce dopo tali termini.

Per il calcolo non si tiene conto del giorno di ricezione del recesso e di quello di partenza.

**7.3** Qualora il viaggio preveda l'utilizzo di compagnie aeree e/o marittime, il recesso comporta anche l'addebito della penale addebitata da dette compagnie eccedente le percentuali di cui al punto precedente.

**7.4** Salvo quanto previsto al 7.3, i viaggi che prevedono penali peggiorative le riporteranno sullo specifico programma di viaggio e si intenderanno lette ed accettate dal Socio all'atto della sua iscrizione; Senza impegno e responsabilità il CTG si riserva di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti a seguito di rinuncia totale o parziale del viaggio.

**Art. 8 - Inadempimenti del socio**

E' considerato inadempiente il socio che:

- non effettui i pagamenti alle date stabilite
  - non si presenti alla data e ora indicata dall'Organizzatore nel luogo convenuto per la partenza;
  - non possa partecipare o proseguire nel viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio o per mancato o irregolare assolvimento delle formalità sanitarie necessarie per la partecipazione al viaggio, anche qualora successivamente alla data di pubblicazione del programma di viaggio e quindi anche nei 20 giorni prima della prevista data di inizio o nel corso del viaggio stesso, le competenti autorità richiedano nuovi o particolari documenti personali di espatrio e/o nuove formalità sanitarie, a cui il socio non voglia o non possa adeguarsi tempestivamente.
- Nessun rimborso spetta ai soci considerati inadempienti.

**Art. 9 - Modifiche dopo la partenza**

Dopo la partenza, allorché una parte dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore.

**Art. 10 - Responsabilità organizzatore**

La responsabilità dell'organizzatore nei confronti del viaggiatore è esclusa per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento lamentato dal

viaggiatore dipendente da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabile a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

L'organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome del viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

**Art. 11 - Reclamo**

Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal socio senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il socio può altresì sporgere reclamo mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, all'organizzatore e al venditore entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza (art.98 Codice del Consumo).

**Art. 12 - Assicurazioni**

Gli accompagnatori e l'associazione sono esonerati da responsabilità per infortuni che dovessero avvenire durante il viaggio. La Presidenza nazionale del Centro Turistico Giovanile ha stipulato ai sensi dell'art. 20 D.Lgt. 17 marzo 1995 le polizze assicurative n. 6812 ramo 31 (infortuni) e 3409 ramo 32 (responsabilità civile) con la Cattolica Assicurazione di Lucca a favore dei soci; il gruppo C.T.G. Il Girasole stipula per ogni viaggio una polizza assicurativa facoltativa di assistenza turistica che prevede: assicurazione bagaglio, assistenza legale, spese mediche, rientro del malato o infortunato ecc. Prestazioni, massimali e condizioni (variabili per destinazione), sono riportate nei certificati di assicurazione a disposizione dei partecipanti al viaggio.

**Art. 14 - Assicurazione annullamento**

Se non espressamente compresa nel prezzo è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall'annullamento del viaggio verificando quali rischi sono tutelati e quali sono esclusi.

**Art. 15 - Obblighi dei soci**

Il Girasole riporterà sui propri programmi di viaggio informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio valide per i cittadini italiani maggiorenni. E' dovere di ogni Socio verificare eventuali cambiamenti prima di partire presso le competenti autorità adeguandovisi: l'annullamento o non aggiornamento dei documenti personali è regolata al punto 8 lett. c).

Il Girasole non è responsabile del mancato rilascio di un visto di ingresso in paesi esteri, essendo il diniego l'esercizio del diritto di uno Stato sovrano: in tale ipotesi si applicherà quanto previsto al punto 7.2

**Art. 16 - Sicurezza**

L'annullamento di un viaggio prenotato, non imminente e dal Ministero degli Esteri non "sconsigliato vivamente a qualsiasi titolo in considerazione della gravità della situazione di sicurezza interna" non può considerarsi motivo valido per "fatto sopraggiunto" o "sopravvenuta impossibilità della prestazione". L'annullamento del viaggio prenotato comporta comunque l'addebito al viaggiatore delle spese vive sostenute anche in presenza di espliciti divieti del Ministero degli Esteri.

**Art. 17 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Vigevano.